

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Avv. Chiara Fiore

www.ambientelegale.it

08 ottobre 2025

RIFIUTO/RIUTILIZZO

a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

GLI IMPATTI DI UNA CORRETTA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI



Corretta selezione del trasportatore/impianto



Obbligo o meno di tenuta del registro c/s - iscrizione al RENTRI - invio MUD per alcuni produttori



Valutazione TARI



Corretta organizzazione del Deposito Temporaneo

Le norme di riferimento post riforma d.lgs. 116 del 2020



Articolo 183 - ter



Articolo 184

La classificazione dei rifiuti

- Art. 184 (Classificazione) TUA -

I rifiuti sono classificati

Secondo l'origine:
in rifiuti urbani e rifiuti speciali

Secondo le caratteristiche di pericolosità:
In rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi

La Classificazione secondo l'origine

I rifiuti urbani

- Art. 3, comma 2-ter, Dir. 2008/98/CE-

«rifiuti urbani»:

- a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;



Recepimento

I rifiuti urbani

- Art. 183, comma 1, lett. b-ter), TUA -

1

i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2

i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

Continua...

I rifiuti urbani

- Art. 183, comma 1, lett. b-ter), TUA -

4

i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5

i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6

i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

6 - bis

I rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

I rifiuti urbani

- Art. 183, comma 1, TUA -

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) **rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;**

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e **i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa;**

Allegato L-quater

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato L-quinquies

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

- ▶ 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- ▶ 2. Cinematografi e teatri.
- ▶ 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- ▶ 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- ▶ 5. Stabilimenti balneari.
- ▶ 6. Esposizioni, autosaloni.
- ▶ 7. Alberghi con ristorante.
- ▶ 8. Alberghi senza ristorante.
- ▶ 9. Case di cura e riposo.
- ▶ 10. Ospedali.
- ▶ 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
- ▶ 12. Banche ed istituti di credito.
- ▶ 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- ▶ 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- ▶ 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- ▶ 16. Banchi di mercato beni durevoli.
- ▶ 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- ▶ 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- ▶ 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- ▶ 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- ▶ **20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato (inserito dal Decreto legge 17/10/2024, n. 153)**
- ▶ 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- ▶ 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
- ▶ 23. Bar, caffè, pasticceria.
- ▶ 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- ▶ 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
- ▶ 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- ▶ 27. Ipermercati di generi misti.
- ▶ 28. Banchi di mercato generi alimentari.
- ▶ 29. Discoteche, night club.
- ▶ Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'*articolo 2135 del codice civile*.
- ▶ **Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.**

GLI IMPATTI SULLA TARI

QUOTA FISSA/QUOTA VARIABILE

I MAGAZZINI

L'AVVIO A RECUPERO/RICICLO

LIMITI ALLA RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

I rifiuti speciali

I rifiuti speciali

- Art. 184, comma 3, TUA -

a

i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b

i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c

i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d

i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e

i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

Continua...

I rifiuti speciali

- Art. 184, comma 3, TUA -

f

i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

g

i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h

i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i

i veicoli fuori uso.

La classificazione secondo le caratteristiche di pericolo

I rifiuti pericolosi e non pericolosi

Art. 183 comma 1

b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

b-bis) «rifiuto non pericoloso»: rifiuto non contemplato dalla lettera b);

Art. 184, comma 4, TUA

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

Attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo

Art. 184 (Classificazione) Dlgs 152/2006

COMMA 5

- L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.

Linee Guida sulla Classificazione

- ▶ *Approvate con delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, così come integrate dal sottoparagrafo denominato “3.5.9- Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”, da introdurre al Capitolo 3 delle stesse.*
- ▶ **Adottate dal MITE, con il decreto direttoriale 9 agosto 2021, n. 47.**

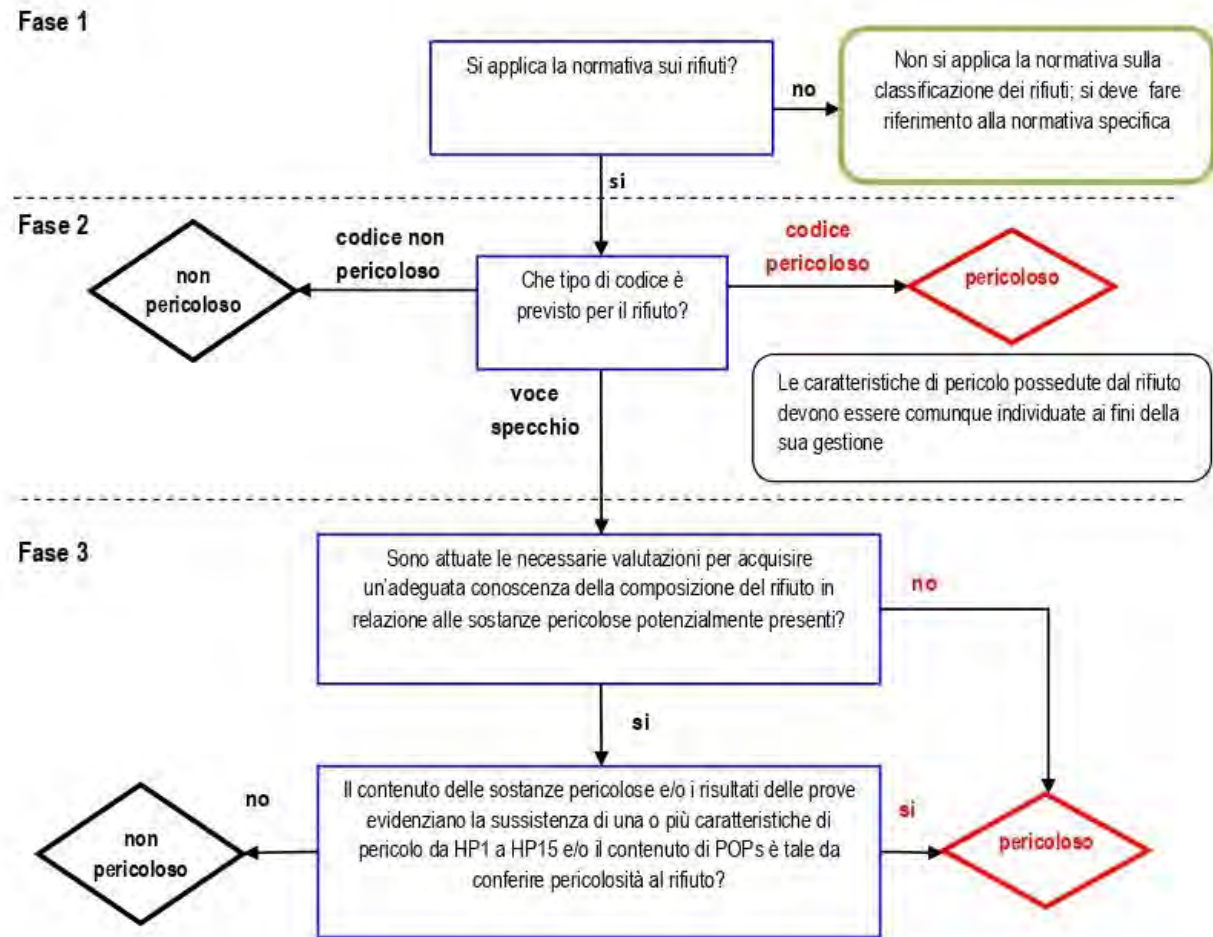


Linee Guida sulla Classificazione

Nota di chiarimenti del MASE n. 128108/2022

È bene evidenziare che, le predette Linee guida, seppur approvate con decreto direttoriale (in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) sono state adottate sulla base di un'esplicita previsione di legge statale, ossia l'articolo 184, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, assumendo, pertanto, una forza formale assimilabile a quella della legge stessa (cfr. sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170).

La classificazione di un rifiuto può essere effettuata adottando un approccio a più stadi.



Fase 1

La prima operazione consiste nel verificare se sia effettivamente applicabile la normativa sui rifiuti o se si debbano applicare altre normative specifiche.

- ▶ Art. 185 Esclusioni dall'ambito di applicazione
- ▶ Art. 184-bis Sottoprodotto
- ▶ Art. 184-ter Cessazione della qualifica di rifiuto

Per i rifiuti ricadenti nel campo di applicazione della parte quarta del Dlgs 152/2006 si passa alla Fase 2.

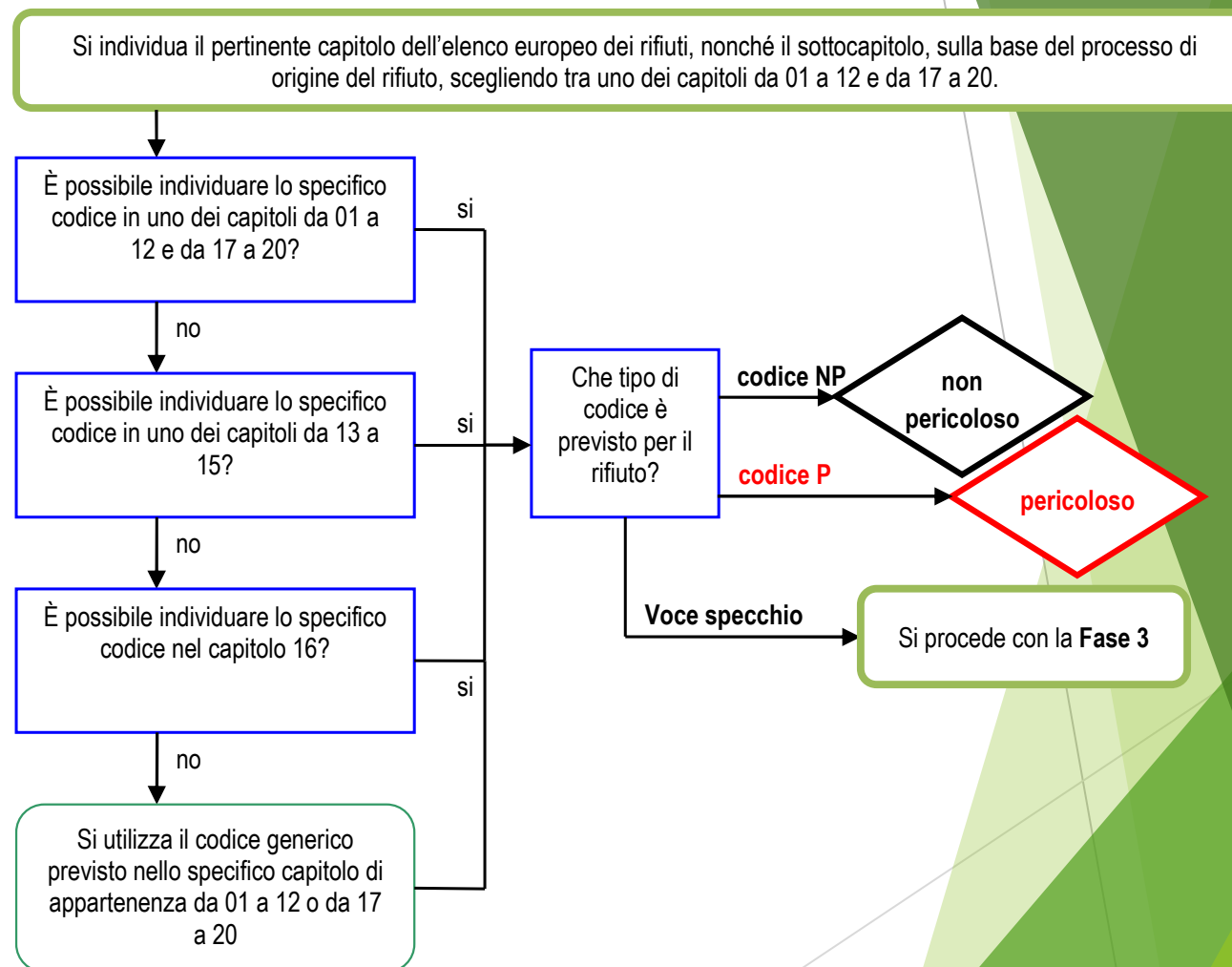


Fase 2

La seconda fase della procedura di classificazione consiste nell'individuazione, all'interno dell'Elenco europeo, del pertinente codice da attribuire al rifiuto.

La procedura di individuazione del codice, si basa sul seguente ordine di precedenza previsto dalla decisione 2000/532/CE6:

- ❑ **precedenza 1** - capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20, relativi alla fonte generatrice del rifiuto;
- ❑ **precedenza 2** - capitoli da 13 a 15, relativi al tipo di rifiuto;
- ❑ **precedenza 3** - capitolo 16, relativo ai rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco.



Fase 3

I rifiuti identificati da **VOCI SPECCHIO** devono essere sottoposti a ulteriori valutazioni al fine di individuare il pertinente codice dell'elenco europeo dei rifiuti.

La conoscenza della composizione di un rifiuto può essere ottenuta attraverso diversi metodi, applicando uno schema procedurale basato:

- ❑ sulla conoscenza del processo o dell'attività di origine;
- ❑ sull'utilizzo delle informazioni contenute nei documenti di accompagnamento del prodotto divenuto rifiuto (ad esempio, schede di sicurezza);
- ❑ sul ricorso a banche dati sulle analisi dei rifiuti;
- ❑ sull'effettuazione di analisi chimico-fisiche.

Comunicazione della Commissione europea contenente gli *“Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”*

*nel “caso in cui il detentore del rifiuto disponga di qualche conoscenza in merito agli elementi del rifiuto ma non alle sostanze presenti nello stesso, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinazione delle sostanze secondo uno scenario realistico corrispondente allo «scenario realistico più sfavorevole» per ciascun elemento identificato. Tali sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate per ciascuna caratteristica di pericolo e successivamente dovrebbero essere utilizzate per la valutazione delle caratteristiche di pericolo. Le sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere **ragionevolmente*** presenti nei rifiuti (ad esempio in base alle sostanze utilizzate nel processo di generazione dei rifiuti in esame e alla chimica associata)*

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2018/C-124/01)

***deve intendersi come la ricerca delle sostanze pericolose pertinenti al rifiuto sulla base delle informazioni già note sul medesimo rifiuto.**

Tre fattispecie

- Numero 1 -

P	Voce pericolosa senza voce a specchio
SP	Voce specchio pericolosa
SNP	Voce specchio non pericolosa
NP	Voce non pericolosa senza voce specchio

- il rifiuto è individuato esclusivamente da un **codice non pericoloso**, ossia da un codice non asteriscato dell'elenco europeo di cui all'allegato della decisione 2000/532/CE, non accompagnato da una corrispondente voce specchio pericolosa. Esempio 1: il codice 03 03 01 (scarti di corteccia e legno) identifica un rifiuto non pericoloso derivante dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone (sub capitolo 03 03) che non presenta alcuna corrispondente voce specchio pericolosa. Esempio 2: il codice 10 01 03 identifica le ceneri leggere di torba e di legno non trattato prodotte da centrali termiche e da altri impianti termici diversi dagli impianti di trattamento dei rifiuti. Anche questo codice non è accompagnato da una corrispondente voce specchio pericolosa. I due esempi si riferiscono, quindi, a rifiuti automaticamente classificati come non pericolosi secondo il criterio dell'origine. Al riguardo, gli "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti" riportano quanto segue: ***“qualora un rifiuto sia assegnato a una voce ANH (Absolute Non Hazardous, voce assoluta di non pericolo), lo stesso è classificato come non pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se detto rifiuto debba essere classificato come non pericoloso”***;

Tre fattispecie

- Numero 2 -

P	Voce pericolosa senza voce a specchio
SP	Voce specchio pericolosa
SNP	Voce specchio non pericolosa
NP	Voce non pericolosa senza voce specchio

- il rifiuto è individuato esclusivamente da un codice pericoloso, ossia da un codice asteriscato (*) dell'elenco europeo di cui all'allegato alla decisione 2000/532/CE, non accompagnato da una corrispondente voce specchio non pericolosa. Ad esempio, il codice 05 01 03* individua le morchie depositate sul fondo dei serbatoi derivanti dalle operazioni di raffinazione del petrolio (sub capitolo 05 01); tale codice non è accompagnato da una voce specchio non pericolosa e, pertanto, si riferisce a un rifiuto da classificarsi sempre come pericoloso in base all'origine. La ricerca delle caratteristiche di pericolo associate a un rifiuto pericoloso sarà, tuttavia necessaria ai fini della successiva gestione dello stesso. Al riguardo, gli "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti" riportano quanto segue: *"qualora un rifiuto sia assegnato a una voce AH (Absolute Hazardous, voce assoluta di pericolo), è classificato come pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se debba essere classificato come pericoloso. Tuttavia, sarà necessario procedere con le fasi [successive] al fine di determinare quali siano le caratteristiche di pericolo presentate dal rifiuto in questione, in quanto tali informazioni possono essere necessarie per adempiere le disposizioni di cui all'articolo 19, della direttiva quadro relativa ai rifiuti, concernente la corretta etichettatura dei rifiuti pericolosi (ad esempio per compilare un documento di accompagnamento per i movimenti di rifiuti)";*

Tre fattispecie

- Numero 3 -

P	Voce pericolosa senza voce a specchio
SP	Voce specchio pericolosa
SNP	Voce specchio non pericolosa
NP	Voce non pericolosa senza voce specchio

- il rifiuto è individuato da voci specchio, ossia da due o più voci tra loro correlate, di cui almeno una pericolosa ed almeno una non pericolosa. In questo caso esso può essere classificato come pericoloso o non pericoloso in funzione della sussistenza o meno di una o più caratteristiche di pericolo. Pertanto se un rifiuto è assegnato a un gruppo di voci alternative, occorre procedere ad una valutazione più approfondita ai fini della sua classificazione. Al riguardo, gli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” riportano quanto segue: *“qualora sia possibile scegliere tra assegnare una voce MH (Mirror Hazardous, voce specchio pericolosa) o una voce MNH (Mirror Non Hazardous, voce specchio non pericolosa), è necessario procedere con le fasi [successive] del processo di classificazione in maniera da determinare, sulla base dei risultati di tali indagini, se assegnare una voce MH o una voce MNH”.*



Tre fattispecie

- Numero 3 -

P	Voce pericolosa senza voce a specchio
SP	Voce specchio pericolosa
SNP	Voce specchio non pericolosa
NP	Voce non pericolosa senza voce specchio

Nel caso in cui l'attribuzione della pericolosità sia legata alla presenza di una o più specifiche sostanze pericolose, l'individuazione della pericolosità sarà connessa alla ricerca e alla determinazione del contenuto percentuale di tale/i specifica/che sostanza/e

Es.

- 060315* - ossidi metallici contenenti metalli pesanti
- 060316 - ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315

Nel caso, invece, di riferimento generico al contenuto di sostanze pericolose la classificazione del rifiuto sarà vincolata alla ricerca e alla determinazione del contenuto di tutte le possibili sostanze pericolose che potrebbero ragionevolmente essere presenti nel rifiuto stesso

Es.

- 101005* - forme ed anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 101006 - forme ed anime da fonderie non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005

Corte di Giustizia Europea (Decima Sezione) del 28 marzo 2019, relativa alle cause riunite da C-487/17 a C 489/17

- *Il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano **ragionevolmente** trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.*
- *Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso".*

Cass. pen., Sez. III, 09/10/2019, n. 47288

- La sentenza del 29 marzo 2019 della Corte di Giustizia (cause riunite da C-487/17 a C-489/17) sulla problematica dei rifiuti con codici a specchio **certamente esclude la "presunzione di pericolosità"** nei termini in cui vi si riferisce il pubblico ministero ricorrente **ed il conseguente obbligo per il detentore del rifiuto di dimostrarne, attraverso analisi, la non pericolosità**, dovendo in alternativa classificare comunque il rifiuto come pericoloso ostandovi, in maniera evidente, quanto indicato dai giudici di Lussemburgo nel punto 45 della sentenza. [...] **La Corte europea esclude, peraltro, ogni margine di discrezionalità in capo al detentore del rifiuto circa la natura dell'accertamento**, in quanto, sebbene non obbligato a verificare l'assenza di qualsiasi sostanza pericolosa egli deve **comunque ricercare quelle che possano ragionevolmente trovarvisi**. Va peraltro osservato che la sentenza della Corte di Giustizia, tanto nella risposta ai primi tre quesiti, quanto nella motivazione, porta ad escludere radicalmente la possibilità di arbitrarie scelte da parte del detentore del rifiuto circa le modalità di qualificazione del rifiuto ed accertamento della pericolosità. Quanto al principio di precauzione, la Corte di giustizia ne ha delimitato l'ambito di applicazione nel senso che una misura di tutela come la classificazione di un rifiuto mediante attribuzione, se pericoloso, di codici a specchio, è necessaria qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di tale rifiuto si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare la caratteristica di pericolo che detto rifiuto presenta, sebbene (punto 61) tale impossibilità pratica non possa derivare dal comportamento del detentore stesso del rifiuto.

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE



FORMAZIONE@AMBIENTELEGALE.IT



COMMERCIALE@AMBIENTELEGALE.IT

COPYRIGHT © Ambiente Legale Srl STA

I beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl STA sono oggetto di proprietà intellettuale e diritto di autore e come tali protetti.

Sono vietate la riproduzione, la distribuzione e la pubblicazione di beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl STA, ove non espressamente autorizzate.

I relativi contenuti possono essere utilizzati esclusivamente per finalità personali e nel rispetto della legge 633/1941.

Essi non possono essere modificati, rielaborati o distribuiti, con alcun mezzo, anche telematico, pubblicati o ceduti a terzi, senza l'espressa autorizzazione della Ambiente Legale Srl STA.

Le violazioni del diritto d'autore sono punite ai sensi della l. 633/1941 con sanzioni civili e penali.